

**Studio Legale Nordio - Manuel**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
Avv. ROBERTO NORDIO - Avv. ANDREA MANUEL  
Dott. MARCELLA MASCHIETTO  
Piazza S. Trentin, 14 - 31100 TREVISO  
Tel. (0422) 412600 r.a. - Fax (0422) 411108  
E-mail nordman@tin.it

**AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO**

Nella causa iscritta al N°.90/3958 R.G.

**ESSEDI STUDIO ASSOCIATI DI SANDRO DELLA VALLE S.A.S.**

con avv. Alessandro Pantaleoni (Attrice)

**contro**

**ANDREON AREDAMENTI . in persona del legale rappresentante**

con avv. Andrea Manuel (Convenuta)

**COMPARSА CONCLUSIONALE**

Volge, o dovrebbe volgere al termine, almeno per la primo grado, una triste vicenda processuale, se non fosse che...

nel corso della causa –decennale- sono intervenute, intersecandosi e sovrapponendosi alla complessa (ma sostanzialmente ordinaria) fase istruttoria, vicende legate alla attività dei protagonisti nel processo talmente gravi da rendere faticosa la formulazione di qualsiasi considerazione.

La presente nota sarà, per quanto diremo comprensibilmente, breve e, per certi versi, più attenta agli aspetti di “contorno” che al merito della causa, gravemente inquinato.

Con infinita pena si deve ricordare che la vera controversia si è svolta (e si sta svolgendo) al di fuori del processo civile, oggi affidato al giudizio di un Giudice a cui – buon ultimo - è stata invocata la cortese disponibilità a risolvere situazioni (inaccettabilmente) trascinate nel tempo.

Questa difesa è consapevole che ciò che non risulta agli atti non è .. “de hoc mundo”.

Depositate in Cancelleria  
il 20/09/2000  
L. CANCELLIERE

Speriamo soltanto che il patrocinio avverso, molto probabilmente, se non certamente all'oscuro degli ultimi accadimenti, non pretenda il silenzio, per meri aspetti formali.

Ma è giusto sapere che comunque vadano le cose, su questo processo gravano le insinuazioni di broglio, falso, manomissioni e quant'altro attribuite espressamente dal sig. Della Valle al C.T.U e ad un legale, collaboratore del difensore di parte convenuta, che all'epoca ha seguito la vicenda.

Trattavasi, quanto al primo, di consulente- collaboratore del Giudice, per di più "suggerito al G.I. -vedasi verbale di udienza 1-12-1994- dal difensore stesso del Della Valle, dott. Proc Tonon in sostituzione del precedente legale, avv. Mognon e dal G.I, nominato nella persona dell'ing. Ruota a quella stessa udienza dal dott. Sartorio, pur coll'opposizione del difensore della Andreon (che, preferiva che l'indicazione provenisse soltanto dal giudice, senza le manifestate "preferenze" delle parti.

Il tecnico peraltro era lo stesso che aveva svolto in corso di causa la prova peritale in sede di A.T.P., acquisita al processo.

Per un disguido di cancelleria le copie delle cassette con il back up dei programmi erano state rimesse allo studio del difensore di parte convenuta, in allegato con i documenti di parte.

Per l'avvio della consulenza vera e propria vennero immediatamente reperite e consegnate al tecnico.

Di questo episodio, comunque, correttamente, il C.T.U. diede contezza nella sua relazione.

Il sig. Sandro Della Valle, una volta ricevuto l'elaborato peritale del consulente del giudice –non proprio entusiasta, a dir poco, dei programmi da lui realizzati o meglio ancora in corso di travagliata scritturazione per conto della ditta Andreon – e intuendo la inevitabile conseguenza sulle sorti del giudizio, non ha pensato di meglio che attribuire *alterazioni* dei mezzi di prova.

Rimasto “deluso” dall'esito sfavorevole del giudizio peritale, il sig. Della Valle formulò strane ipotesi chiedendo, -vedi verbale dell'udienza 07. 11.96– al G.I. di invitare il Consulente Tecnico, ing. Enzo Ruota a fornire chiarimenti per iscritto – previa Audizione delle parti in relazione a quanto dallo stesso rilevato nella consulenza tecnica , con riguardo ai seguenti punti:- *dica il Consulente, in modo specifico e circostanziato, le circostanze relative al reperimento delle cassette di beck up , oggetto della svolta C.T.U;*

*dica il consulente in Base a quali elementi abbia verificato (pag. 3 della relazione ) la pretesa conformità delle cassette di back up, oggetto della consulenza tecnica, con quelle oggetto dell'accertamento tecnico preventivo a suo tempo svolto.*

Anche il solo sospetto adombrato poteva suonare offensivo ( ed in tal senso recepito da chi scrive) tanto che si formulò una ipotesi di rinuncia al mandato qualora fossero state rese esplicite insinuazioni di “manomissione”.

Spiace che a fare, per primo, le spese di questa imbarazzante scelta difensiva sia stato lo studio dell'avv. Mognon che, data la insistita situazione, (molto probabilmente solo per questo) decise di rassegnare il mandato.

Sia ben chiaro che nessuno contesta, il diritto del signor Della Valle di pensare male di chiunque, senza per questo compiere delitto di .. “lesa maestà” rispetto a qualsiasi

professionista. Sentirsi al di sotto di qualsiasi sospetto può ferire ma nessun accertamento può essere precluso.

Fu così che il G.I., opportunamente, accolse le richieste di chiarimento volute dal signor Della Valle.

**Come è noto, e come del resto è agli atti, il C.T.U. riferì che nessuna manomissione o alterazione era stata posta in essere, e che le cassette erano esattamente le stesse utilizzate in sede di accertamento tecnico preventivo.**

Tra l'altro, qui si aggiunge, non è che tra la prima prova e la seconda i risultati fossero così contrastanti, essendovi già, in nuce, nel primo procedimento una sommaria critica alla qualità del prodotto software appaltato, cosa per cui non si vede proprio un minimo di interesse alla falsificazione.

Purtroppo, i sospetti – anziché dissolversi, col doveroso compiacimento di una riconosciuta lealtà processuale - con miserabile mala fede divennero disinvolute certezze di collusione.

Il consulente, per le sue dichiarazioni assolutorie in relazione alle supposta manomissione, è stato espressamente ingiuriato se non calunniato, per cui su querela dello stesso il sign. Della Valle sembra essere stato rinviato a giudizio avanti al Giudice Giudice Penale, dal G.I.P. di questo Tribunale , per reati contro l'onore.

L'avvocato Bonotto, collaboratore di questa difesa, che pure nel corso del 1999, si era fattivamente attivato anche per una soluzione stragiudiziale secondo il rito della mediazione della locale Curia Mercatorum, dal canto suo è stato fatto oggetto da parte del Sig. S. della Valle di una denuncia , del dicembre 1999! , al consiglio dell'ordine degli avvocati di Treviso, con personali attribuzioni di manomissione e falso.

L'istruttoria del consiglio è stata avviata, proprio nel mese di marzo di quest'anno.

Al di là della singola persona coinvolta, è chiaro che i fatti sono attribuiti alla *difesa* della parte convenuta.

Pare evidente, a questo punto, che le ragioni delle parti in causa ( e quelle buone della convenuta pacificamente riconosciute sia dai testi che dalla consulenza) debbano passare in secondo piano.

Controparte ha davvero voglia di commentare o sindacare le risultanze processuali, con tutto il veleno di cui sono intrise?

Vista la cronologia dei fatti nei quali la maliziosa riserva mentale ha saputo risolversi, con fredda determinazione, in rateali iniziative calunniose e/o diffamatorie, non può neppure escludersi che in ipotesi ( assai probabile) di esito negativo della causa per lui e il suo Studio associato, il sig. Della Valle confidi ( o meglio, azzardi) la possibilità di una causa di revocazione della sentenza.

In queste condizioni è arduo, se non impossibile, contraddire.

**In attesa di conoscere la posizione della difesa di controparte**, come già detto e come si spera all'oscuro di tutte queste miserie, si fa riserva, non solo – ove possibile ed opportuna- di adeguata replica, ma anche di formulare istanza di sospensione del processo ex art. 295. C.p.c. in attesa degli esiti del processo penale per il momento tra il C.T.U. e il signor S. Della Valle ( e di cui si daranno gli estremi , nel cui contesto – quale contrapposta exceptio veritatis dell'imputato sig. S. Della Valle, sarà verificata anche la (per noi certa ) genuinità della prova.

Con osservanza

Treviso 8.4.200

Avvocato Andrea Manuel